

**AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD EVENTI
DI RILEVANZA TERRITORIALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGICO
DENOMINATO
"MARKETING TERRITORIALE ATTRAVERSO
I GRANDI EVENTI"**

CUP F19I25000510008

**a valere sulla gestione delle risorse dei
FONDI COMUNI DI CONFINE ex L. 191/2009**

Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi

ANNO 2026

PREMESSE

Con delibera n. 26 del 18/06/2025 il Comitato paritetico per la Gestione dell'Intesa ha approvato la scheda progetto denominata "Marketing Territoriale attraverso i Grandi Eventi" a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti di cui alla Legge 23 dicembre 2009 n. 191 art. 2 commi 117 e 117 bis, che ha altresì individuato come soggetto attuatore la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi.

Tra le azioni previste dal progetto "Marketing Territoriale attraverso i Grandi Eventi" è prevista la pubblicazione di un bando per la selezione di iniziative strategiche (eventi) promosse da parte di enti pubblici e non profit.

Con Atto del Presidente della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi n. Pres_032/2026 del 27/02/2026 è stato approvato il presente avviso per il sostegno ad eventi di rilevanza territoriale nell'ambito del progetto strategico FCC "Marketing Territoriale attraverso i Grandi Eventi" - anno 2026.

ART. 1 - Oggetto

Il presente avviso disciplina i criteri per selezionare e ammettere alla concessione di contributi, eventi e manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica, a livello regionale ma anche nazionale o internazionale, che valorizzino e promuovano le eccellenze culturali, sportive, turistiche e dello spettacolo della provincia di Belluno e che coinvolgano una pluralità di soggetti pubblici e privati.

ART. 2 - Soggetti ammessi

Possono essere destinatari di finanziamenti i seguenti soggetti:

- associazioni, fondazioni e comitati, riconosciuti e non riconosciuti;
- enti pubblici;
- altri enti senza scopo di lucro.

Sono in ogni caso escluse le società, anche cooperative, di cui al Titolo V del Codice Civile.

I soggetti che intendono presentare proposte devono essere formalmente costituiti in forza di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

In ogni caso il soggetto proponente deve essere in possesso di rilevanza istituzionale e/o di rappresentatività territoriale e di esperienza pregressa nella realizzazione di iniziative analoghe.

ART. 3 - Eventi ammessi al finanziamento

Gli eventi devono generare un beneficio quantificabile per la promozione del territorio o in termini di visibilità, per acquisire notorietà al fine di aumentare i flussi turistici, o in termini di ricaduta diretta nel momento della realizzazione dell'evento.

Gli eventi ammissibili pertanto dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- contribuiscono ad accrescere la notorietà e la reputazione internazionale della destinazione;
- favoriscono una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici, riducendo la pressione nelle aree di alta quota valorizzando i territori di media montagna;
- promuovono l'adozione di pratiche sostenibili nell'organizzazione e gestione degli eventi;
- generano ricadute economiche dirette lungo la filiera turistica e nei servizi correlati;
- rafforzano la coesione sociale e incentivano il coinvolgimento attivo delle comunità locali;

- prevedono un monitoraggio continuo degli impatti turistici, ambientali e socio-economici mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati.

Gli eventi finanziabili devono attenere a uno dei seguenti ambiti:

- eventi di carattere sportivo;
- eventi di carattere culturale, musicale e della cinematografia;
- eventi rappresentativi delle tradizioni, ricorrenze storiche, conoscenze legate al patrimonio materiale e immateriale del territorio, in grado di connotarne l'identità in coerenza con i valori territoriali e del Brand "Dolomiti Bellunesi - the Mountains of Venice"

In nessun caso sarà concessa una sovvenzione ad eventi:

- a) che non si svolgano in territorio provinciale;
- b) di scarsa valenza;
- c) che possano configurarsi come "sagre" o "feste paesane";
- d) che non prevedano il coinvolgimento di un adeguato numero di partecipanti / ospiti e una ricaduta sul territorio;
- e) che presentino un budget di spesa complessiva inferiore a € 75.000,00;

ART. 4 - Inizio e durata degli eventi

Le proposte dovranno riguardare eventi realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

ART. 5 - Risorse finanziarie

Il totale delle risorse destinate al sostegno finanziario degli eventi per il 2026 ammonta a € 400.000,00.

ART. 6 - Documentazione da presentare

I soggetti che intendano ottenere il sostegno finanziario per la realizzazione di un evento avente le caratteristiche di cui all'Art.3, devono far pervenire alla Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi (Piazza S. Stefano, 15/17, 32100 Belluno BL), tramite PEC all'indirizzo consorziodmodolomiti@pec.it la seguente documentazione:

1. **Richiesta di contributo** compilando, a pena di inammissibilità, il modulo allegato al presente bando ("Allegato A_Richiesta di Contributo") completo in tutte le sue parti, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità;
2. **Scheda progetto**, secondo il modello allegato al presente avviso ("Allegato B_Scheda Progetto") con il programma dell'iniziativa, completa di relazione dettagliata dell'evento, ove emergano la scala dimensionale in termini di popolazione e territorio coinvolti e i ritorni economici che genera, le caratteristiche e il numero di attività di servizio indotte, le strutture e gli attori coinvolti, il ruolo dei mezzi di comunicazione, il target di riferimento, i sistemi di contenimento degli effetti sull'ambiente, i destinatari principali e i benefici in termini di presenze turistiche, nonché qualunque altra informazione a dimostrazione della coerenza con i criteri di valutazione;
3. **Piano finanziario** dell'evento con indicazioni di spese ed entrate previste secondo il modello allegato ("Allegato C_Piano finanziario");

4. **Cronoprogramma** dell'evento secondo il modello allegato ("Allegato D_Cronoprogramma");
5. **Copia dell'atto costitutivo e dello statuto** del soggetto proponente;

ART. 7 - Valutazione degli eventi

Saranno attribuiti **fino a un massimo di 100 punti** a ciascuna proposta progettuale ritenuta ammissibile.

Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti che conseguono un punteggio **pari o superiore a 60/100**, fino a esaurimento delle risorse economiche complessive disponibili (€ 400.000,00 – quattrocentomila/00).

Criteri di valutazione e punteggi massimi

1. Dimensione e durata dell'evento (fino a 20 punti)
2. Ricaduta economica in termini di flussi turistici (fino a 20 punti)
3. Ricaduta economica in termini di attivazione della filiera locale (fino a 10 punti)
4. Livello di innovatività dell'evento (fino a 10 punti)
5. Elementi innovativi per eventi realizzati in modo continuativo negli anni (fino a 10 punti)
6. Creazione di reti e coinvolgimento del territorio (fino a 10 punti)
7. Rilevanza e capacità comunicativa dell'evento (fino a 10 punti)
8. Sostenibilità economico-finanziaria e ambientale (fino a 10 punti)

ART. 8 - Voci iscrivibili a budget e spese ammissibili

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- sono sostenute nell'anno 2026, coincidente con l'anno di svolgimento dell'iniziativa;
- sono imputate direttamente ed esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo;
- sono strettamente connesse alla proposta progettuale e indispensabili alla sua realizzazione;
- sono coerenti e ricomprese nel quadro economico presentato in sede di domanda di finanziamento e nelle sue articolazioni;
- sono effettivamente sostenute, documentate e contabilizzate dal soggetto proponente;

Le entrate e le uscite di progetto devono essere analiticamente dettagliate nel prospetto economico, che costituisce elemento essenziale e obbligatorio della proposta progettuale.

Rientrano tra le spese ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi direttamente connessi alla realizzazione dell'evento, comprese le spese di promozione e comunicazione, purché:

- necessari per l'attuazione del progetto;
- sostenuti durante la sua durata;
- regolarmente registrati dal soggetto proponente.

Entrate di progetto

Nella sezione "entrate" del prospetto economico (Allegato C) deve essere indicato il cofinanziamento a carico del proponente, che può essere coperto, in tutto o in parte, mediante:

- risorse proprie;
- contributi di altri soggetti pubblici;

- contributi di enti o soggetti privati;
- introiti derivanti da partenariati;
- proventi da biglietteria;
- sponsorizzazioni o altre forme di sostegno economico.

Spese non ammissibili

Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese per personale dipendente del soggetto beneficiario;
- spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili a soggetti facenti parte dell'organizzazione beneficiaria del contributo;
- spese per forniture, beni o servizi effettuate da:
 - o membri dell'organo esecutivo dell'ente beneficiario (Presidente, consiglieri);
 - o soggetti appartenenti alla struttura direzionale (es. Direttore);
 - o imprese di cui i soggetti sopra indicati siano titolari, contitolari o comproprietari;
 parimenti non sono ammissibili forniture effettuate da persone giuridiche riconducibili, anche indirettamente, ai medesimi soggetti;
- spese per emolumenti, compensi o retribuzioni erogati ai vertici amministrativi ed esecutivi e alla struttura direzionale del soggetto beneficiario;
- spese figurative, quali contributi non monetari sotto forma di beni o servizi, che abbiano la sola finalità di rappresentare il valore economico complessivo del progetto;
- spese non imputate al beneficiario o non chiaramente e direttamente riconducibili alla proposta progettuale finanziata.

ART. 9 - Modalità di assegnazione dei contributi e entità del finanziamento

La Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi provvederà all'assegnazione dei contributi sulla base delle valutazioni effettuate a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute nei termini e debitamente compilate.

I contributi saranno assegnati, nel limite delle risorse complessivamente disponibili pari a € **400.000,00**.

Non saranno comunque ammesse al finanziamento le domande che:

- presentano un budget di spesa inferiore a € 75.000,00
- non raggiungano il punteggio minimo di punti 60

L'entità del contributo è determinata, in una prima fase, sulla base della **fascia di punteggio** conseguita da ciascun progetto, applicando una percentuale massima al budget complessivo dell'evento e un tetto massimo di contributo, come di seguito indicato:

Punteggi o	Percentuale massima sul budget	Tetto massimo di contributo
60 - 64	10%	€ 7.000
65 - 69	15%	€ 10.000
70 - 74	20%	€ 18.000
75 - 79	25%	€ 25.000

≥ 80	30%	€ 30.000
------	-----	----------

Il contributo concedibile è determinato applicando la fascia di punteggio conseguita e non può in ogni caso superare l'importo richiesto dal soggetto proponente né l'eventuale disavanzo economico dell'evento, inteso come differenza tra i costi ammissibili e le entrate complessive previste o rendicontate. Il contributo non può in ogni caso determinare un risultato economico positivo per il beneficiario.

Qualora, a seguito dell'assegnazione dei contributi concedibili, residuino risorse del fondo disponibile, tali risorse sono ripartite tra i progetti che presentano ancora un disavanzo non coperto, in proporzione al punteggio conseguito, nel rispetto dei limiti sopra indicati e fino al completo esaurimento del fondo.

Qualora l'importo totale delle spese a consuntivo risultasse inferiore rispetto all'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della proposta progettuale, il finanziamento sarà ridotto proporzionalmente in modo da conservare il rapporto percentuale tra il totale della spesa preventivata e l'importo del finanziamento, esistente al momento dell'assegnazione del finanziamento medesimo.

Eventuali variazioni in aumento del piano finanziario non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo deliberato.

Con atto del presidente, entro 90 giorni dalla presentazione delle richieste, sono adottati appositi provvedimenti sull'accoglimento o rigetto delle richieste, precisandone il contenuto e le condizioni ed invitando a trasmettere all'ufficio competente entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la documentazione di rendicontazione come previsto dal presente avviso.

Nell'erogazione dei vantaggi economici oggetto del presente avviso, ai fini del dimensionamento economico, la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi tiene in considerazione l'eventuale attribuzione agli organismi di contributi, sovvenzioni, benefici e vantaggi simili sia da parte di altre Amministrazioni Pubbliche che da parte di soggetti privati, che dovranno essere dichiarati nella presentazione della domanda.

Il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00= (trecentomila/00) nell'arco di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto.

Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali.

ART. 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le richieste di contributo dovranno pervenire entro il **30 aprile 2026**, tramite PEC all'indirizzo consorziodmodolomiti@pec.it.

La Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto dal presente avviso.

ART. 11 - Pubblicità

Ogni attività di comunicazione o promozione delle iniziative ammesse a finanziamento dovrà evidenziare il contributo dal Fondo Comuni Confinanti, della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, della Camera di Commercio Treviso-Belluno, della Provincia di Belluno e della Regione Veneto, nel rispetto delle regole in materia di immagine coordinata, sulla base delle indicazioni degli uffici competenti. Dovrà inoltre essere data specifica rilevanza al brand turistico/territoriale "Dolomiti Bellunesi", secondo le linee guida che saranno fornite dalla Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, cui è stata ceduta la gestione completa del brand di destinazione. Per il corretto utilizzo dei loghi e delle diciture di cui sopra il soggetto beneficiario dovrà prontamente contattare gli uffici della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi.

ART. 12 - Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione

Ai fini della liquidazione del finanziamento, in caso di assegnazione di contributi, l'erogazione del beneficio potrà avvenire solo successivamente all'avvenuta realizzazione dell'Evento, previa presentazione, tramite PEC entro 120 giorni dalla chiusura dell'iniziativa, pena la decadenza del contributo, della seguente documentazione di rendicontazione:

- i. relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati data di avvio e di termine del progetto, i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia e la visibilità: il soggetto beneficiario dovrà presentare dati e indicatori qualitativi e quantitativi in merito alle azioni svolte con il progetto. I dati, acquisiti dall'Amministrazione, potranno essere messi a disposizione di strutture terze per l'analisi e la valutazione degli impatti;
- ii. rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, conciliato con il budget previsto in domanda (fare riferimento al modello Allegato C opportunamente compilato)
- iii. documenti di spesa intestati al soggetto richiedente; tali documenti dovranno riportare la dicitura che indichi: *Spese afferenti al progetto strategico "Marketing Territoriale attraverso i Grandi Eventi - codice CUP F19I25000510008" finanziato Fondo Comuni Confinanti (FCC).*
- iv. copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento;
- v. gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dal competente ufficio.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto.

Qualora la documentazione trasmessa ai fini della liquidazione sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, l'ufficio ne darà comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 60 giorni dalla data della comunicazione stessa.

La liquidazione sarà disposta ad avvenuta ricezione della documentazione dopo verifica di completezza e di congruità del contenuto.

La mancata trasmissione della documentazione richiesta o l'assenza di risposta dell'interessato alla richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del sostegno e la revoca del medesimo. Il sostegno economico può altresì essere revocato qualora l'evento realizzato si sia discostato nella sua realizzazione da quello

preventivato o, infine, qualora non sia stata data rilevanza al finanziamento del Fondo Comuni Confinanti.

Il sostegno economico, qualora il rendiconto consuntivo evidenzia una riduzione dei costi ammissibili rispetto a quelli preventivati, subirà una conseguente riduzione proporzionale. Allo stesso modo, sarà disposta una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio.

Art. 13 - Revoca assegnazione

Il contributo può essere revocato, previa contestazione da parte della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, nel caso in cui sia stato accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente bando.

Art. 14 - Responsabilità e obblighi del beneficiario

La Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione della proposta ammessa a beneficio.

Non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale, di collocamento e di sicurezza ricade esclusivamente sull'organizzazione beneficiaria dell'intervento.

I beneficiari rispondono della corretta esecuzione delle iniziative di progetto secondo le norme e in ossequio ai regolamenti della Provincia di Belluno.

Eventuali autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico o riduzioni per altri servizi cittadini dovranno in ogni caso sempre essere richieste a cura del beneficiario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (che sostituisce i commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017), le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, sui propri siti o analoghi portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le sanzioni in vigore dal 2020 sono pari al 1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di € 2.000,00, oltre all'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso invece 90 giorni dalla contestazione, in caso di inottemperanza, è richiesta la restituzione integrale del beneficio.

Tale obbligo di pubblicazione non è previsto ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a Euro 10.000 nel periodo considerato.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti o acquisiti nell'ambito del presente avviso, obbligatori ai fini dell'ammissione, saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso la Fondazione, per le finalità inerenti la gestione della procedura di selezione e saranno trattati, ai sensi della normativa sopra

richiamata, nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi con sede in Piazza S. Stefano 15/17 - 32100 Belluno.

Art. 16 – Disposizioni finali

Il presente avviso e relativi allegati sono pubblicati sul sito Internet della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi: <https://www.dmodolomiti.it/it> . La Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi si riserva la facoltà, se necessario, con provvedimento motivato, di sospendere, modificare o revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza; Il Responsabile della procedura è la dott.ssa Emanuela Maria de Zanna. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio inviando una mail segreteria@dmodolomiti.it.

Belluno, 27/02/2026

Il Presidente
Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi

Emanuela Maria de Zanna

